Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 gennaio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 26 luglio 1956 registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956 registro n. 9 Aeronautica, foglio n. 382

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

AVENIA Giuseppe, sergente maggiore pilota
« Partecipava come secondo pilota a numerose e rischiose azioni di bombardamento su munitissime basi aero-navali nemiche coadiuvando arditamente il capo equipaggio nelle missioni compiute nonostante l'efficacissima reazione contraerea e l'insidia dei caccia notturni »
Cielo di Malta e del Mediterraneo centrale, 16 marzo 1942-21 marzo 1943.

CIPITELLI Costante, sergente maggiore pilota.
« Sottufficiale pilota d'aeroplano d'assalto, attaccato da caccia avversari, colpito più volte al velivolo ed al motore reagiva col fuoco delle sue armi mitragliando efficacemente un velivolo; disimpegnatosi si portava egualmente sull'obbiettivo, e lanciate le bombe riusciva ad atterrare nei pressi delle nostre linee ».
Cielo di El Alamein (A.S.), 27 ottobre 1942.

PARIETTI Primo, primo aviere motorista
« Durante un violento bombardamento su un campo avanzato, incurante del dilagare di vasti incendi, che minacciavano di provocare lo scoppio delle bombe e di altro munizionamento di bordo, si impegnava in strenua lotta per domare l'incendio di un velivolo e portare soccorso ad un compagno ferito ».
Africa Settentrionale, 15 marzo 1942

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

TORGLER Giovanni, maresciallo pilota:
« Pilota di velivolo da trasporto già precedentemente distintosi, attaccato da caccia nemica coadiuvava validamente il capo equipaggio che, ferito, con l'apparecchio e con gli specialisti di bordo feriti mortalmente atterrava fuori campo portando in salvo le persone trasportate ».
Cielo del Mediterraneo, 27 ottobre-24 novembre 1942

PROSPEROCOCCO Nicola, sergente maggiore armiere:
« Sottufficiale armiere partecipava ad un'azione di siluramento e ad una di bombardamento contro formazioni navali entrambe contrastate da violenta reazione avversaria, dando prova di perizia, ardimento e coraggio ».
Cielo del Mediterraneo, 30 marzo 1942-17 giugno 1942

SCOTTI Gian-Maria, sergente maggiore pilota.
« Secondo pilota di velivolo aerosilurante, attaccato in volo da caccia nemica che uccideva e feriva alcuni membri dell'equipaggio, metteva in luce abilità professionale ed alte virtù di combattente ».
Cielo del Mediterraneo orientale, 11 maggio 1942

D'ALESSANDRO Agostino, sergente maggiore armiere:
« Mitragliere e puntatore a bordo di apparecchio plurimotore, partecipava a rischiose azioni in mare aperto e su munita base avversaria, contribuendo con serenità e noncuranza del pericolo alla buona riuscita delle missioni stesse ».
Cielo del Mediterraneo centrale, 23 aprile 1941-2 gennaio 1942

COTTA Silvio, sergente maggiore pilota:
« Secondo pilota di velivolo da bombardamento partecipava ad azioni su ben difese basi avversarie dando costante esempio di coraggio e di noncuranza del pericolo ».
Fronte Greco-Jugoslavo e dell'A.S.I., 13 aprile 1941-2 aprile 1942

CASSETTA Cinzio, sergente maggiore pilota:
« Secondo pilota di apparecchio da bombardamento coadiuvava con noncuranza del pericolo il suo capo equipaggio nel superare intensi sbarramenti contraerei e nel sostenere combattimenti con la caccia nemica ».
Cielo del Mediterraneo e dell'A.S.I. 21 ottobre 1940-30 gennaio 1941

(5549)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1956, n. **1445.**

Modificazioni all'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito dal seguente:

« La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa da ripartirsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto della effettiva entità della rispettiva prestazione.

L'ammontare della soprattassa e l'aliquota di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 19 dicembre 1956, n. **1446.**

Norme per la esecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero della marina mercantile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, nel limite di spesa di lire 475.000.000, a provvedere alla costruzione in Roma, della nuova sede del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

La somma di lire 475.000.000 sarà stanziata in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 275 milioni nell'esercizio 1953-54 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1955-56.

Le somme non impegnate negli esercizi predetti sono utilizzabili negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 275 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1953-54 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio medesimo, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

Alla copertura della spesa per l'esercizio 1955-56 si provvede con riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante provvedimenti in corso.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 19 dicembre 1956, n. **1447.**

Modifiche alla legge 1° gennaio 1886, n. 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina legalmente posta e che tocca il territorio, una colonia o un possedimento di uno o più degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe o impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

Art. 2.

Chiunque trova in mare o dal mare rigettati in località del demanio marittimo spezzoni di cavi sottomarini o altri ordigni appartenenti a comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia all'autorità marittima più vicina.

Chi non osserva tale obbligo è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Art. 3.

Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.

E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine, qualora non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.

Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina è punito a sensi dell'art. 1, ma le pene sono aumentate.

Art. 4.

E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000:

1) chiunque per colpa rompe il cavo di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere o impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) il comandante di una nave il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, abbia dato causa alla rottura o al deterioramento di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina da parte di altra nave.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

Nel caso indicato nel n. 1) la pena è aumentata se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dia notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 1 e 4 non si applicano a coloro che, dopo avere usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti a interrompere una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina o a causare ad essa guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.

Le persone indicate nel comma precedente sono punite con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 se non dànno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.

Art. 6.

E' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000.

1) il comandante di una nave il quale nel far porre o riparare una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;

2) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre o a riparare una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina;

3) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.

Art. 7.

E' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000:

1) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;

2) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi o altro mezzo navale all'uopo utilizzato portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;

3) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.

Art. 8.

Se i reati sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'art. 1240 del Codice della navigazione.

Se il cittadino ha commesso alcuni dei reati previsti dalla presente legge a bordo di una nave straniera in alto mare e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.

Art. 9.

Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che

da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.

Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

I verbali, quando siano stati compilati da ufficiali comandanti navi straniere, fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.

Art. 10.

Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo precedente è punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.

Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto a ufficiali della marina da guerra.

Art. 11.

Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 9, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.

Art. 12.

Per i danni cagionati dai reati previsti dalla presente legge si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice penale.

Per l'indennità prevista nella prima parte dell'art. 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1° gennaio 1886, n. 3620.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — MORO — TAVIANI — CASSIANI — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 23 dicembre 1956, n. **1448**.

Interpretazione autentica dell'art. 144 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie di cui all'art. 144 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono identicamente valide per gli esperimenti prescritti dalla legge stessa per l'avanzamento e per la concessione dei vantaggi di carriera, ai maggiori del Servizio tecnico dell'artiglieria e del Servizio tecnico della motorizzazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1449**.

Modificazione della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, concernente aumenti dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopratasse universitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'art. 6 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è aggiunto il seguente comma:

« Alle stesse condizioni sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi gli studenti ciechi civili che appartengano a famiglia di disagiata condizione economica ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1956.
Conferma in carica del presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 652;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1955, concernente la nomina dell'on. Lodovico D'Aragona a presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Considerato che è decorso il termine di durata in carica del presidente dell'ente predetto;

Decreta:

L'on. Lodovico D'Aragona è confermato presidente della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6548)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1956.
Autorizzazione alla Banca popolare di Lecco (Como) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Como.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Lecco (Como);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Lecco (Como) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Asso, Caglio, Lasnigo, Rezzago, Sormano, Valbrona, Barzanò, Barzago, Cassago, Cremella, Monticello, Sirtori, Viganò, Bellano, Parlasco, Taceno, Vendrogno, Brivio, Airuno, Calco, Olgiate Molgora, Domaso, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Sorico, Trezzone, Vercana, Mandello, Abbadia, Menaggio, Griante, Grandola e Uniti, Plesio, Santa Maria Rezzonico, Tremezzo, Merate, Cernusco Montevecchia, Imbersago, Lomagna, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Verderio Superiore, Verderio Inferiore, Oggiono, Annone Brianza, Bosisio Parini, Cesello Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Molteno, Sirone, Olginate, Garlate e Valgreghentino, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1956

Il Ministro: MEDICI

(6308)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.
Autorizzazione alla Società per azioni « Compagnia di Genova - Assicurazioni », con sede sociale in Milano, ad esercitare la riassicurazione nei rami danni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1947, con il quale la Società per azioni « Compagnia di Genova Assicurazioni », con sede sociale in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti;

Vista la domanda con la quale la predetta Società ha chiesto di poter estendere l'esercizio alla riassicurazione nei rami danni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Compagnia di Genova Assicurazioni », con sede sociale in Milano, è autorizzata ad esercitare la riassicurazione nei rami danni.

Roma, addì 10 dicembre 1956

Il Ministro: MICHELI

(6446)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1956.
Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere necessarie per l'installazione di un'antenna autoirradiante a traliccio sul terrazzo dello stabile n. 3 di via Padre Lombardi in Anzio, da parte del Consorzio nazionale cooperative pescatori e affini.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che reca norme per l'esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda in data 14 ottobre 1956 del Consorzio nazionale fra cooperative pescatori e affini, concessionario del servizio radiofonico per i motopescherecci, intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori necessari per l'installazione sullo stabile di via P. Lombardi, in Anzio, di un'antenna autoirradiante a traliccio, da servire per il miglioramento dei collegamenti tra la stazione radiofonica costiera « Capomaglia » di Anzio ed i pescherecci, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare;

Vista ed approvata la descrizione tecnica dei lavori.

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che l'opera proposta dal Consorzio nazionale predetto risponde effettivamente alle pubbliche necessità inerenti alla navigazione dei motopescherecci;

Considerato che l'opera stessa è reclamata da esigenze urgenti e indifferibili della navigazione dei motopescherecci stessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 180 e 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, le opere necessarie per l'installazione di una antenna autoirradiante a traliccio da parte del Consorzio nazionale fra cooperative pescatori e affini, legalmente domiciliato in Roma, via Tirso n. 90, sul terrazzo dello stabile n. 3 di via P. Lombardi in Anzio, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto, il Consorzio nazionale fra cooperative pescatori ed affini è autorizzato a richiedere nei modi di legge ed agli organi competenti l'imposizione delle servitù derivanti dal compimento delle opere e dall'esercizio dell'impianto di cui all'articolo precedente, dettagliatamente descritto nella relazione con piano tecnico, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Per l'imposizione delle servitù di cui ai precedenti articoli, valga quanto dispongono gli articoli 181 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma delle vigenti disposizioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1956

Il Ministro: BRASCHI

(6513)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1956.

Conferma del presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto Presidenziale 22 giugno 1949, n. 388, concernente modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visti i propri decreti in data 6 novembre 1953, concernenti la nomina del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Ottorino Momoli è confermato presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Cavaglià Virginio, Cavezzali dott. Paolo, Raffò Giuseppe, Terzani Francesco, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Andreoli avv. prof. Marcello, in rappresentanza delle aziende industriali;

Lo Vecchio Musti dott. Manlio, in rappresentanza delle aziende commerciali;

Malfettani dott. Livio, in rappresentanza delle aziende cooperative;

Paroli dott. Augusto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è costituito come segue:

Gorini dott. Bruno, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Diotallevi dott. Ezio, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Bajocco avv. Enzo, in rappresentanza delle aziende.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6550)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1956.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto gli articoli 5, 11 e 18 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 1949, n. 652;

Visto i propri decreti in data 1° luglio 1953 e 6 novembre 1953, concernenti rispettivamente la costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Cappelletti dott. Alessandro, Luciani rag. Ugo, Morini per. agr. Giacomo, Orlandi Renato, Zanolli dott. Guglielmo, in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura;

Orlandi rag. Pierluigi, in rappresentanza dei dirigenti di aziende agricole;

Berliri Zoppi di Zolasco avv. Carlo, Pilati dott. Giuseppe, Tabacchi dott. Attico, Violati avv. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Parascenzo dott. Severino, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Crimì dott. Raffaele, in rappresentanza del personale della Cassa.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali è costituito come segue:

Cionni dott. Fernando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Mapelli rag. Alessandro, in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura;

Micheli dott. Luigi, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6549)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1956.

Istituzione in alcune Provincie del libretto personale di cui all'art. 5 del regolamento per la esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323;

Decreta:

Ai fini di cui all'art. 5 del regolamento per la esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, il Servizio per i contributi unificati in agricoltura provvederà al rilascio del libretto personale di cui all'articolo stesso nelle provincie seguenti: Aosta, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Brindisi, Cagliari, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Grosseto, Latina, Mantova, Messina, Milano, Modena, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Siena, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

Il libretto avrà valore per l'anno agrario 1957-58 o per quello 1958-59 a seconda che si tratti di Provincie ove l'anno agrario ha termine rispettivamente nel secondo o nel primo semestre dell'anno solare.

Entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Servizio per i contributi unificati in agricoltura presenterà i modelli dei libretti, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6551)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 4 dicembre 1956.

Riconoscimento ufficiale della scuola da istituirsi a Lecce, per iniziativa dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per la preparazione di aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduta la domanda presentata dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, avente sede in Roma, via Urbana n. 167, intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale di una scuola da istituirsi in Lecce per la preparazione del personale che intende conseguire la patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici;

Ritenuta la opportunità di aderire alla richiesta stessa, intesa ad aumentare e perfezionare le maestranze industriali qualificate;

Veduti gli articoli 37 e 38 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Veduti i decreti luogotenenziali 12 luglio 1945, n. 412 e 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il riconoscimento ufficiale alla scuola che sarà istituita in Lecce per iniziativa dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con il compito di preparare gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6511)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 18 dicembre 1956.

Proroga della gestione commissariale del comune di Tivoli.

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale del comune di Tivoli

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1956 è stato sciolto il Consiglio comunale di Tivoli ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Giovanni Paternò, vice prefetto ispettore.

Il predetto commissario ha predisposto una serie di provvedimenti relativi al riordinamento degli uffici e del personale municipali, nonchè alla progettazione ed alla esecuzione di lavori pubblici di rilevante interesse per il miglioramento dei servizi comunali ed a sollievo della disoccupazione locale. Inoltre egli ha curato l'adozione dei necessari provvedimenti per la normalizzazione dei rapporti del Comune con la Società delle Acque Albule, in relazione alle prescrizioni dettate dalla Prefettura alla precedente Amministrazione comunale.

E' opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita ulteriormente sotto la sua direzione, occorrendo avviare ad una sollecita definizione i problemi dei quali si è fatto sopra cenno.

Rendendosi pertanto necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi dell'art 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Roma, addì 18 dicembre 1956

Il prefetto: PERUZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1956, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Tivoli e la nomina del vice prefetto ispettore dott. Giovanni Paternò a commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

Considerato che il decreto suddetto ha avuto esecuzione dall'8 ottobre 1956 e che, pertanto, il 7 gennaio 1957 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148:

Ritenuta tuttavia la necessità di prorogare la gestione commissariale di tre mesi per consentire al commissario di avviare a soluzione le questioni indicate nella relazione che costituisce parte integrante del presente decreto:

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Tivoli è prorogata di tre mesi a decorrere dall'8 gennaio 1957

Il vice prefetto ispettore dott. Giovanni Paternò è confermato nell'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.

Roma, addì 18 dicembre 1956

Il prefetto PERUZZO

(4)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 dicembre 1956.

Proroga della gestione commissariale del comune di Arezzo.

Relazione illustrativa del decreto prefettizio concernente la proroga della gestione commissariale del comune di Arezzo

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1956, venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Arezzo, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune in persona del vice prefetto ispettore generale dott. Renato Schiavo.

Il commissario straordinario, insediatosi nell'ufficio il 3 ottobre 1956, ha dovuto decisamente affrontare il problema della esecuzione di importanti e vitali opere pubbliche vivamente attese dalla popolazione e le relative pratiche di progettazione e finanziamento trovandosi in via di soluzione.

Importanti servizi comunali, inoltre, come ad esempio quelli dell'approvvigionamento idrico e della nettezza urbana, sono stati avviati alla necessaria ed auspicata sistemazione.

Allo scopo, pertanto, di consentire al commissario straordinario di portare a termine la intrapresa azione amministrativa che il predetto non ha potuto ovviamente concludere nel breve periodo della sua gestione e che, peraltro potrebbe essere pregiudizievole interrompere in questo momento, si ritiene necessario prorogare di altri tre mesi decorrenti dal 3 gennaio 1957, la gestione straordinaria in atto presso il comune di Arezzo, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, con la conferma al dott. Renato Schiavo dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si provvede col decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Arezzo, addì 27 dicembre 1956

Il prefetto GUIDA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1956, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Arezzo, e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di detto Comune il vice prefetto, ispettore generale dott. Renato Schiavo;

Considerato che il predetto commissario si è insediato nell'ufficio il 3 ottobre 1956, sicchè con la data del 2 gennaio 1957 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi,

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203

Decreta

La gestione commissariale del comune di Arezzo, affidata al commissario straordinario dott. Renato Schiavo con il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1956, è prorogata di altri tre mesi, decorrenti dal 3 gennaio 1957.

Arezzo, addì 27 dicembre 1956

Il prefetto GUIDA

(5)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 31 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 167, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Realmonte (Agrigento) di un mutuo di L. 3.555.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6494)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Floriano del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Floriano del Collio (Gorizia) di un mutuo di L 3.130.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6495)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vasto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 96, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vasto (Chieti) di un mutuo di L. 18.445.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6501)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 98, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zambrone (Catanzaro), di un mutuo di L. 2.230.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6502)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 99, è stata autorizzata l'assunzione da parte dlel'Amministrazione comunale di Nicastro (Catanzaro) di un mutuo di L. 16.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6504)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara) di un mutuo di L. 100.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6505)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al termine di efficacia del piano di ricostruzione del comune di Alfedena

Con decreto Ministeriale 19 dicembre 1956, n. 3644, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Alfedena, approvato con decreto Ministeriale 26 marzo 1948, e prorogato coi decreti Ministeriali 25 marzo 1950, 23 marzo 1952 e 30 luglio 1954, è ulteriormente prorogato fino al 26 marzo 1958.

(6424)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

11ª Serie di Norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930, per le prescrizioni sui grandi serbatoi per gas compressi, liquefatti o disciolti.

In attesa che sia aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930;

Vista l'opportunità di adottare nuovi criteri per procedere al collaudo dei serbatoi in lamiere di acciaio saldate per fusione;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi (voto 401) a modificazione ed integrazione di quanto disposto dagli articoli 6 e 18 del regolamento suddetto, dal punto 7 della 4ª Serie di norme integrative, dal paragrafo *B* della 9ª Serie di norme integrative e dalla 10ª Serie di norme integrative al regolamento suddetto, dispongo quanto segue:

I. — *Generalità*

E' consentito che i recipienti di capacità superiore a 1500 litri mobili oppure inamovibilmente montati su carri ferroviari od autoveicoli oppure facenti parte di casse mobili rispondenti alle prescrizioni F. S., destinati a contenere gas liquefatti o disciolti per i quali sia prescritta una pressione di prova non superiore ai 35 kg/cm², siano costruiti in lamiere di acciaio unite fra loro con saldatura per fusione, subordinatamente alle condizioni seguenti:

A) I recipienti debbono soddisfare a tutte le norme approvate con decreto Ministeriale 22 luglio 1930 ed alle successive serie di norme integrative in vigore in quanto non siano in contrasto con le presenti.

B) Le lamiere impiegate nella costruzione dei serbatoi debbono essere esclusivamente di acciaio Martin Siemens od elettrico; il metallo d'apporto deve essere di qualità appropriata ai tipi di acciaio da collegare; per l'esecuzione delle saldature deve essere impiegata maestranza riconosciuta idonea.

C) Lo spessore delle lamiere deve essere tale che, sottoponendo il recipiente alla pressione di prova idraulica del valore prescritto per il gas che esso deve contenere, il cimento massimo unitario, sia nel corpo cilindrico che nei fondi, non superi i 2/3 del rispettivo carico di snervamento. Tuttavia non deve essere assunto, ai fini del calcolo, come carico di snervamento, un valore superiore ai 7/10 del carico di rottura.

In nessun caso inoltre, lo spessore delle lamiere può essere inferiore a mm. 5.

D) Sono ammesse soltanto saldature del tipo testa a testa con smussi del tipo a V. ad X od assimilabili, anche quando le due lamiere costituenti il giunto abbiano spessore diverso. Le mezzerie delle due lamiere devono risultare coincidenti se il loro spessore è uguale. Se il loro spessore è diverso, le superfici delle lamiere da unire non debbono presentare per ogni faccia dislivello maggiore del 10 % dello spessore nominale della lamiera più spessa, con un massimo di mm 4. Qualora il dislivello superi il predetto valore, la lamiera di maggiore spessore deve essere raccordata con pendenza non superiore ad 1/4.

Nelle lamiere di spessore uguale od inferiore ai mm. 15 da unirsi con procedimento automatico ad arco sommerso può essere omessa la smussatura dei bordi.

Analoga omissione può essere consentita per altri procedimenti automatici che vengano riconosciuti equivalenti dal Ministero dei trasporti.

E' prescritta in ogni caso la ripresa a rovescio od al vertice previa scalpellatura.

E) Ogni anello del corpo cilindrico od ogni fondo può essere costruito in più di un pezzo.

Le saldature longitudinali dei vari anelli devono essere fra loro sfalsate.

Nei fondi in più pezzi i giunti di saldatura debbono essere simmetrici e disposti secondo meridiani o paralleli; in particolare, se il fondo è costituito da due pezzi, la giunzione deve seguire una linea meridiana (fig. 1); se il fondo è costituito da più di due pezzi — fino ad un massimo consentito di sei pezzi — il fondo deve presentare una calotta centrale di diametro non minore di 1/3 circa nè maggiore di 2/3 circa del diametro del fondo stesso (figg. 2, 3, 4 e 5).
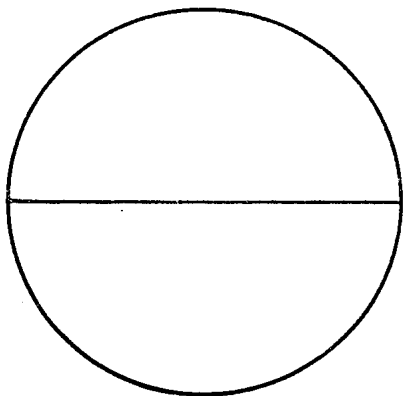
Fig. 1
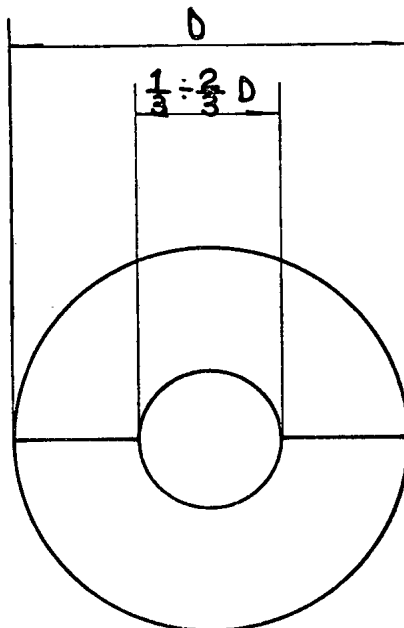
Fig. 2
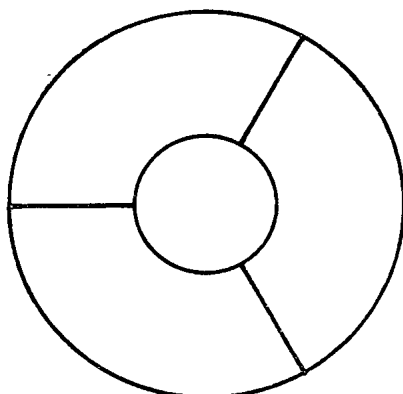
Fig. 3

II. — *Caratteristiche degli acciai*

1) Debbono essere impiegati acciai di uno dei seguenti tipi

A) Acciai *Aq* 34 od *Aq* 42 od *Aq* 48 UNI 815-16, alla condizione che siano eseguite — con esito favorevole — tanto le prove di piegamento quanto quello di resilienza e non le une o le altre, come richiesto dalle tabelle suddette.

B) Acciai saldabili debolmente legati con altri metalli, come *Mn*, *Ni*, *Mo*, *Cr*, *V*. ecc., rispondenti alle seguenti condizioni:

a) che tutte le caratteristiche meccaniche risultino non inferiori a quelle rispettivamente prescritte per gli acciai *Aq* 34 od *Aq* 42 od *Aq* 48 UNI 815-16 di uguale carico di rottura;

b) che, se il carico di rottura sia superiore a 55 kg/mm² — con un massimo tassativamente non maggiore di 65 kg/mm² — le altre caratteristiche meccaniche non siano inferiori a quelle dell'acciaio *Aq* 48 UNI 815-16;

c) che l'Acciaieria faccia conoscere preventivamente il nome commerciale dell'acciaio, le caratteristiche meccaniche previste e la composizione chimica completa.

2) Il carico di snervamento non deve in nessun caso risultare superiore al 75 % del carico di rottura effettivo riscontrato alle prove, con una tolleranza del 10 % in più.
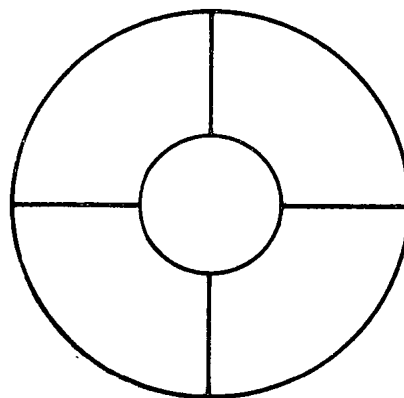
Fig. 4
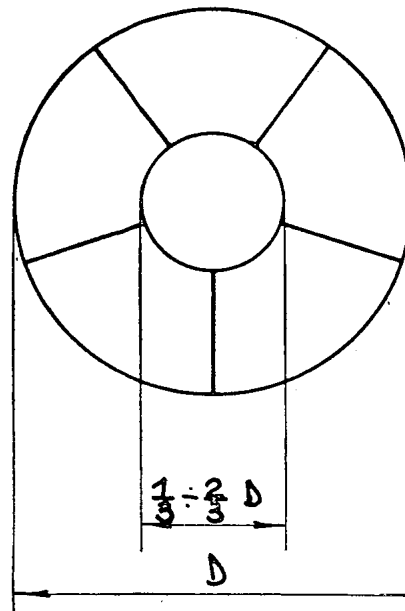
Fig. 5

3) Per gli acciai UNI 815-16 di cui al precedente paragrafo 1, capo *A*, non è ammesso un tenore di zolfo superiore al 0,05 %, nè un tenore di fosforo superiore al 0,05 %, nè una somma dei due elementi superiore al 0,09 %.

Per gli acciai debolmente legati di cui al precedente paragrafo 1, capo *B* non è ammesso un tenore di zolfo superiore al 0,04 %, nè un tenore di fosforo superiore al 0,04 %, nè una somma dei due elementi superiore al 0,07 %.

Ciò deve risultare da dichiarazione dell'Acciaieria; è però in facoltà del collaudatore di fare verificare con analisi chimica l'osservanza dei suddetti limiti.

4) Le lamiere destinate al corpo cilindrico debbono essere tutte della medesima qualità; così pure della medesima qualità, anche se diverse da quelle delle lamiere del corpo cilindrico, debbono essere le lamiere destinate ai fondi.

5) L'eventuale adozione di acciai di tipo diverso da quelli specificati al precedente paragrafo 1, deve essere autorizzata caso per caso dal Ministero dei trasporti.

III. — *Verifica delle lamiere*

1) Il collaudo delle lamiere da destinare alla costruzione dei serbatoi deve essere eseguito esclusivamente presso l'acciaieria che le ha prodotte ed esclusivamente dagli organi tecnici delle Ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile o dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

L'Acciaieria deve rilasciare dichiarazione scritta dalla quale risulti che le lamiere da collaudare sono costituite di acciaio Martin-Siemens od elettrico.

Il collaudatore, rilevato lo spessore delle lamiere, cura il prelievo di saggi di dimensioni adeguate a ricavare, sia nel senso longitudinale sia nel senso trasversale alla laminazione, le provette sottoindicate per ognuna delle lamiere destinate alla costruzione dei corpi cilindrici o dei fondi, prima che vengano tagliate a misura nei vari pezzi richiesti dal fabbricante del serbatoio e fa eseguire le relative prove:

1 barretta per la prova di trazione;
2 barrette per la prova di resilienza;
1 barretta per la prova di piegamento.

Le caratteristiche degli acciai devono risultare conformi alle prescrizioni di cui al precedente capitolo II.

Il collaudatore procede anche ad un accurato esame delle superfici delle lamiere, facendo asportare lo strato di ossido se necessario; le lamiere debbono risultare esenti da sdoppiature, paglie, vaiolature, cricche, incrinature ed ondulature. Esse non devono avere subito riparazioni di sorta.

Qualora emergano sospetti sulla presenza di difetti occulti, è in facoltà del collaudatore di far effettuare esami localizzati supplementari per accertare l'esistenza e l'entità dei difetti stessi.

Previo consenso del committente è tuttavia ammesso che i difetti superficiali siano eliminati, purchè la diminuzione di spessore che ne consegue rientri nelle tolleranze ammesse e non ne derivi pregiudizio all'impiego delle lamiere.

2) In caso di esito sfavorevole di una o più prove, è prescritta, agli effetti dell'accettazione delle lamiere, la ripetizione di tutte le prove meccaniche su un numero doppio di provette. Nelle nuove prove tutti i valori indistintamente debbono superare i minimi prescritti pertanto, se una qualsiasi delle prove dovesse ancora fallire, le lamiere debbono essere scartate e destinate ad altri impieghi.

3) In caso di esito favorevole delle prove o delle riprove, su ognuno dei pezzi in cui la lamiera deve essere suddivisa — ivi compresi, se del caso, gli spezzoni necessari dell'esecuzione delle prove e delle eventuali riprove di cui ai seguenti capitoli V, VI e VII — devono essere punzonati una freccia indicante il senso di laminazione ed il numero distintivo della lamiera stessa immediatamente preceduto e seguito dallo stemma dello Stato e della sigla dell'ufficio collaudatore.

4) Delle prove meccaniche eseguite il collaudatore deve redigere verbale almeno in tre copie, una per l'Acciaieria, una (cui allega le dichiarazioni dell'Acciaieria di cui al paragrafo 3 del capitolo II ed al paragrafo 1 del presente capitolo) per gli atti del proprio ufficio, ed una da inviare all'ufficio che curerà il proseguimento del collaudo presso il fabbricante del serbatoio.

IV. — *Autorizzazione alla costruzione del serbatoio*

1) La ditta fabbricante del serbatoio, prima di iniziarne la costruzione, deve avere cura di darne avviso all'Ente che ne effettuerà il collaudo, affinchè il collaudatore possa:

a) accertare che lo spessore e le caratteristiche meccaniche delle lamiere quali risultano dal verbale di collaudo, non siano inferiori a quelle prese a base del calcolo nel progetto presentato ai sensi dell'art. 2 delle norme approvate col già citato decreto 22 luglio 1930;

b) procedere al riconoscimento delle lamiere e ad un nuovo accurato esame delle loro superfici, facendo asportare lo strato di ossido dove necessario. Qualora emergano sospetti sulla presenza di difetti occulti è in facoltà del collaudatore di fare effettuare esami localizzati supplementari per accertare l'esistenza e l'entità dei difetti stessi.

Dagli esami suddetti le lamiere devono risultare esenti da sdoppiature, paglie, vaiolature, cricche, crinature ed ondulature. Esse non devono avere subito riparazione di sorta.

E' ammesso eliminare con scalpellatura o con altro mezzo adatto i difetti superficiali solo se la diminuzione di spessore che ne consegue rientri nelle tolleranze ammesse e non ne derivi pregiudizio all'impiego delle lamiere.

2) L'autorizzazione alla costruzione può essere data soltanto se gli accertamenti di cui sopra abbiano dato esito favorevole.

Ove sia necessario suddividere ulteriormente le lamiere, il collaudatore deve procedere alle punzonature delle singole parti, compresi gli spezzoni eventualmente necessari per la esecuzione delle prove e delle eventuali riprove di cui ai capitoli V, VI e VII.

V. — *Verifica delle saldature longitudinali*

1) Per ogni serbatoio il collaudatore deve procedere alla verifica di una delle saldature longitudinali, facendo ricavare in sua presenza un campione di giunto con uno dei seguenti metodi, a scelta del fabbricante:

A) Dopo la calandratura delle lamiere, ma prima che siano state eseguite le saldature, il collaudatore fa applicare a contatto di una delle estremità di due anelli diversi due talloni, ognuno dei quali sia costituito da due spezzoni di lamiera piana ricavati da una delle lamiere impiegate nella costruzione degli anelli, orientati, rispetto alla laminazione, nello stesso senso delle lamiere ed aventi i bordi da saldare preparati in modo identico a quello dei bordi del giunto longitudinale dell'anello.

La giunzione degli spezzoni deve trovarsi sul prolungamento del giunto longitudinale dell'anello e la saldatura di detto giunto deve essere proseguita, senza soluzione di continuità, sul tallone (fig. 6).

Qualora le lamiere impiegate siano costituite da uno degli acciai debolmente legati di cui al capitolo II, paragrafo 1, capo *B*, ognuno dei due spezzoni deve avere larghezza non inferiore a 15 volte lo spessore con un minimo di 150 mm.

Gli spezzoni suddetti possono essere ricavati come detto al paragrafo 3 del capitolo III oppure in fabbrica da una parte qualsiasi delle lamiere destinate al corpo cilindrico del serbatoio, prima della calandratura.
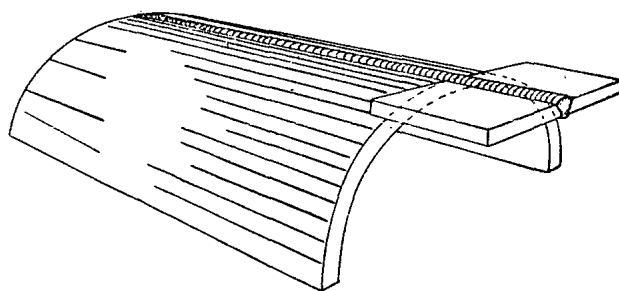
Fig. 6. Sono omesse, per chiarezza di disegno, le membrature atte a tenere in sito il tallone

Adottando questo metodo, uno dei talloni sopraspecificati, scelto dal collaudatore, serve per l'esecuzione delle prove meccaniche e l'altro viene accantonato per le eventuali riprove.

B) Dopo che siano state eseguite tutte le saldature longitudinali, il collaudatore sceglie, a suo esclusivo giudizio uno qualsiasi degli anelli e vi fa ritagliare il passo d'uomo in modo che la saldatura longitudinale dell'anello coincida con uno degli assi di simmetria del passo d'uomo stesso.

Adottando questo metodo, a meno che sia prevista l'applicazione di un secondo passo d'uomo, ad una delle saldature longitudinali del corpo cilindrico deve essere applicato, con le norme di cui al precedente capo *A*, un tallone da impiegare per l'eventuale ripetizione delle prove.

C) Dopo che siano state eseguite tutte le saldature longitudinali, il collaudatore sceglie a suo esclusivo giudizio uno qualsiasi degli anelli e fa tagliare da una delle estremità di questo una porzione di lamiera comprendente la saldatura.

Adottando questo metodo, uno qualsiasi degli anelli deve essere previsto di lunghezza tale da compensare, nella lunghezza complessiva del serbatoio, la perdita di lunghezza utile dovuta alla asportazione di detta porzione; inoltre, a meno che le saldature longitudinali siano più di una per ogni anello, ad una delle saldature longitudinali del corpo cilindrico deve essere applicato, con le norme di cui al precedente capo *A*, un tallone da impiegare per l'eventuale ripetizione delle prove.

2) Ogni campione di giunto ricavato con uno dei metodi suddetti deve essere sottoposto al trattamento termico di cui al capitolo IX.

A tal fine deve essere alloggiato nel forno insieme al serbatoio ultimato, in modo da subire lo stesso ciclo termico del serbatoio stesso.

Dal campione devono essere poi prelevate in senso ortogonale al cordone di saldatura le seguenti provette, avendo cura che la saldatura cada nella loro zona centrale:

due provette per prove di trazione;
una provetta per prove di piegamento;
due provette per prove di resilienza.

Delle due provette per *prove di trazione*, la prima, intesa a determinare solo il carico di rottura della saldatura, deve essere lavorata all'utensile in modo da eliminare su entrambe le facce il risalto del cordone di saldatura ed ottenere un tratto utile prismatico a sezione costante quadrata, di lato eguale allo spessore della lamiera, di lunghezza eguale alla larghezza massima del cordone di saldatura al livello della lamiera più mm 6 per parte, e raccordato alle due estremità di presa, larghe mm 6 in più per parte del tratto utile (fig. 7); la seconda provetta, intesa a determinare il solo carico di snervamento della zona di giunzione, deve conservare integro il cordone di saldatura ed avere nel tratto utile larghezza pari allo spessore della lamiera e lunghezza non minore di otto volte tale spessore (fig. 8). Se i campioni sono stati ricavati dall'anello già calandrato, è consentito raddrizzare le due estremità della provetta, senza interessare in questa operazione il cordone di saldatura.

Nella prima prova di trazione il carico di rottura deve risultare non inferiore al minimo valore riscontrato nelle precedenti prove di trazione sulle lamiere costituenti il corpo cilindrico, con tolleranza del 5 %, fermo restando quanto
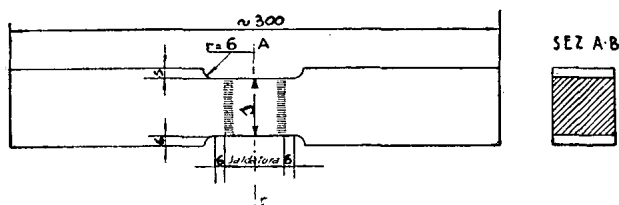
Fig. 7

stabilito nel capo *C* del capitolo I; tale carico di rottura, cioè, deve comunque essere non inferiore ai 10/7 del carico di snervamento preso a base del calcolo.

Nella seconda prova di trazione il carico di snervamento riferito alla sezione della lamiera deve risultare non inferiore ai 3/2 del cimento massimo unitario calcolato nel corpo cilindrico in base alla pressione di prova idraulica.

La provetta per la *prova di piegamento* deve essere completamente spianata in modo da eliminare su entrambe le
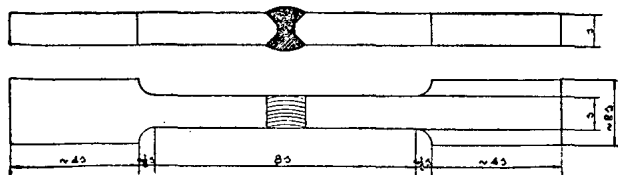
Fig. 8

facce il risalto del cordone di saldatura; deve avere forma prismatica a sezione rettangolare costante con larghezza eguale al doppio dello spessore della lamiera con un minimo di mm 30. I bordi della faccia esterna devono essere arrotondati con raggio non maggiore di 1/3 del predetto spessore (fig. 9). La provetta deve potersi piegare a 180° intorno ad un mandrino di diametro pari a tre volte lo spessore della lamiera, senza che sullo estradosso si manifestino cretti.
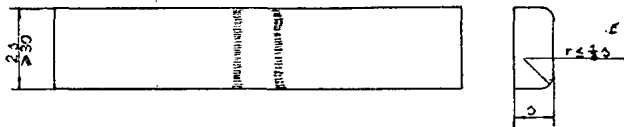
Fig. 9

Le due provette per *prove di resilienza* devono essere del tipo Mesnager, essere ricavate nella zona mediana dello spessore ed avere l'intaglio normale alla superficie della lamiera In una delle due provette detto intaglio deve risultare lungo la bisettrice della V o della X, nell'altra al confine tra il cordone di saldatura ed il metallo base (fig. 10). Sottoposte le provette alla prova, questa deve dare risultato non inferiore al valore minimo relativo alla categoria dell'acciaio delle lamiere costituenti gli anelli.

3) Se per la costruzione del serbatoio è stato impiegato uno degli acciai debolmente legati di cui al capitolo II, paragrafo 1, capo *B*, sul campione di giunto dal quale sono state ricavate le provette sopra descritte deve essere fatta, sempre dopo il trattamento termico di cui al capitolo IX, anche una prova differenziale di durezza Vickers in corrispondenza di una sezione nella quale, mediante attacco macrografico, si rilevino il metallo depositato, la zona di transizione ed il
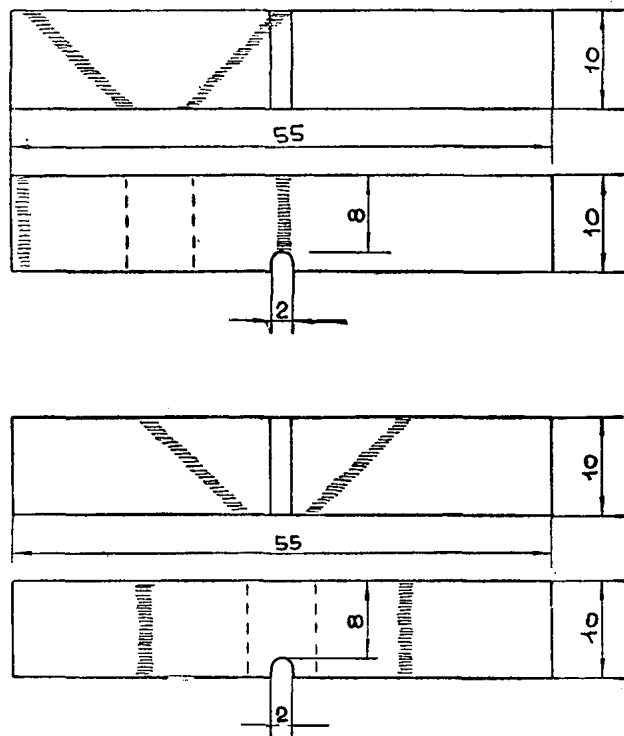
Fig. 10

metallo base, allo scopo di accertare come tale durezza varia nei detti punti lungo una linea mediana parallela alla superficie.

Il carico di prova non deve essere superiore a kg 10 nè inferiore a kg 5. Questa prova serve per verificare, coi criteri esposti al capitolo IX, paragrafo 3, se il trattamento termico sia stato adeguato.

VI. — *Verifica delle saldature trasversali*

1) La verifica delle saldature trasversali del corpo cilindrico deve essere effettuata soltanto nel caso che venga impiegato un procedimento di saldatura diverso da quello impiegato per le saldature longitudinali.

2) La verifica delle saldature tra i fondi ed il corpo cilindrico deve essere effettuata soltanto nel caso che l'acciaio del corpo cilindrico e quello dei fondi siano di tipo diverso e/o venga usato un procedimento di saldatura diverso da quello impiegato per le saldature longitudinali o trasversali.

3) Si intendono diversi fra loro i seguenti procedimenti di saldatura: ad arco normale; ad arco automatico; ossiacetilenico.

Si intendono diversi fra loro i seguenti tipi di acciaio: acciai al carbonio; acciai debolmente legati.

4) Per dette verifiche vengono eseguite a piè d'opera saldature su spezzoni ricavati in Acciaieria come detto al capitolo III, paragrafo 3, oppure presso il costruttore del recipiente da una parte qualsiasi di una delle lamiere destinate al corpo cilindrico od al fondo del serbatoio, prima della calandratura o dell'imbutitura.

Qualora le lamiere impiegate siano costituite da uno degli acciai debolmente legati di cui al capitolo II, paragrafo 1, capo *B*, ognuno dei due spezzoni da saldare deve avere larghezza non inferiore a 15 volte lo spessore, con un minimo di 150 millimetri.

5) Ogni campione di giunto deve essere sottoposto al trattamento termico di cui al capitolo IX. A tale fine deve essere alloggiato nel forno insieme al serbatoio ultimato, in modo da subire lo stesso ciclo termico del serbatoio stesso. Dal campione devono essere poi ricavate le stesse provette indicate al capitolo V, paragrafo 2, per la verifica delle saldature longitudinali, provette che devono essere sottoposte alle stesse prove.

6) I risultati delle prove sulle saldature trasversali debbono essere non inferiori a quelli previsti per le prove delle saldature longitudinali al capitolo V: è ammessa una tolleranza in meno del 30 % soltanto per i carichi di rottura e di snervamento.

VII. — *Verifica delle saldature dei fondi*

1) La verifica delle saldature dei fondi costruiti in più pezzi deve essere effettuata soltanto nel caso che l'acciaio dei fondi stessi sia di tipo diverso da quello del corpo cilindrico e/o venga usato un procedimento di saldatura diverso da quello impiegato per le saldature longitudinali o trasversali, secondo le definizioni di cui al capitolo VI, paragrafo 3.

2) Per la verifica suddetta valgono tutte le prescrizioni indicate al capitolo V, salvo che il prelevamento dei campioni può essere effettuato solo coi metodi di cui ai capi *A* e *B* (e non col metodo di cui al capo *C*) del paragrafo 1 del capitolo stesso.

3) I risultati delle prove debbono essere non inferiori a quelli previsti per le prove delle saldature longitudinali, al capitolo V.

VIII. — *Ripetizione delle prove per la verifica delle saldature*

In caso di esito sfavorevole anche di una sola prova, è prescritta, ai fini dell'accettazione delle saldature, la ripetizione di tutte le prove previste per la verifica della saldatura il cui giunto ha fallito (longitudinale, trasversale, sui fondi) su numero di provette doppio di quello prescritto nei precedenti capitoli.

In caso che abbiano fallito le prove sulle saldature longitudinali, il campione per la riprova deve essere prelevato in zona diversa da quella precedentemente saggiata, secondo quanto specificato al capitolo V, paragrafo 1, capi *A*, *B*, *C*

In caso che abbiano fallito le prove sulle saldature trasversali, si ripete la campionatura.

In caso che abbiano fallito le prove sulle saldature dei fondi, il campione per la riprova deve essere prelevato in zona diversa da quella precedentemente saggiata, secondo quanto specificato al capitolo V, paragrafo 1, capi *A* e *B*.

Le saldature per le quali una qualsiasi delle riprove suddette abbia dato esito sfavorevole devono essere interamente asportate, rifatte e quindi sottoposte a nuove prove.

IX. — *Trattamenti termici*

1) Ogni serbatoio, eseguite tutte le saldature, deve essere sottoposto ad una ricottura di distensione, da effettuare mediante apposito forno idoneo ad elevare uniformemente la temperatura del serbatoio stesso.

L'avvenuta esecuzione del suddetto trattamento termico deve essere comprovata da dichiarazione della ditta che lo ha eseguito. A tale dichiarazione devono essere allegati i diagrammi tempo-temperatura, ricavati in vari punti del serbatoio convenientemente distanziati. Anche la posizione di tali punti deve risultare dalla dichiarazione summenzionata.

2) L'eventuale adozione di altri sistemi di ricottura, capaci di fornire per uniformità ed efficacia di trattamento termico risultati equivalenti a quelli che si ottengono in forno, deve essere preventivamente autorizzata caso per caso dal Ministero dei Trasporti.

3) Per i serbatoi costruiti totalmente o parzialmente con uno degli acciai debolmente legati di cui al capitolo II, paragrafo 1, capo *B*, il collaudatore, oltre a prendere visione della documentazione descritta al precedente paragrafo 1 sul trattamento termico, farà eseguire la prova differenziale Vickers di cui al capitolo V, paragrafo 3.

Se la durezza del metallo di apporto e della zona di autotempra si discostano rispettivamente di oltre 80 punti e di oltre 100 punti da quello del metallo base, il trattamento termico subito deve essere considerato insufficiente e quindi il serbatoio deve essere sottoposto a nuovo trattamento termico capace di contenere le differenze di durezza nei limiti suddetti; ciò dovrà risultare da ulteriori prove.

X. — *Prove radiografiche*

1) Prima dell'esecuzione delle prove meccaniche le saldature longitudinali degli anelli e quelle di unione fra i pezzi dei fondi, ove questi non siano in un pezzo solo, devono essere sottoposte all'esame radiografico per l'intero loro sviluppo (100 %).

Ognuna delle saldature trasversali deve essere sottoposta all'esame radiografico agli incroci e per almeno metà del suo sviluppo (50 %); ove sorgano dubbi sull'efficacia della saldatura, è in facoltà del collaudatore di estendere l'esame in questione all'intero sviluppo (100 %) delle saldature trasversali.

2) L'esame radiografico può essere eseguito anche prima del trattamento termico finale.

In ogni caso però, comunque vengano prelevati i campioni per le prove meccaniche sulle saldature, le radiografie relative all'intero cordone comprendente il campione debbono essere fatte prima del distacco, sulla medesima pellicola che serve per la verifica della saldatura cui i campioni stessi si riferiscono; se si constata che nel campione vi siano difetti locali che possono infuenzare le prove meccaniche, il tratto interessato dai difetti stessi deve essere escluso dalle prove.

3) La sensibilità della tecnica radiografica non deve essere inferiore al 2 % dello spessore del metallo base; tale sensibilità deve essere comprovata mediante penetrametro di non meno di cinque spessori, di cui quello medio corrisponda all'incirca a detto 2 %; il penetrametro deve essere sistemato presso la saldatura in modo che l'immagine ne venga riprodotta su ogni radiografia.

4) Ogni pellicola deve essere individuata mediante una mercatura che la impressioni durante l'esecuzione della radiografia in modo tale che sia possibile anche la localizzazione dei difetti eventualmente rilevati.

Inoltre le diverse radiografie di una saldatura devono essere sufficientemente sovrapposte in modo che il loro esame non venga influenzato da eventuali difetti delle estremità della pellicola.

5) L'esame delle radiografie deve essere fatto sul negativo originale.

6) Se dall'esame radiografico delle saldature vengono rilevati difetti, la parte difettosa della saldatura deve essere asportata; quindi la saldatura deve essere rifatta ed infine sottoposta a nuovo esame radiografico.

7) Se, a seguito di proprio eventuale esame radiografico, il Costruttore ha effettuato delle riparazioni, devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo anche i films dei difetti di origine successivamente riparati.

XI. — *Varie*

1) Se l'unione dei grandi serbatoi al telaio dei carri è fatta a mezzo di membrature collegate ai serbatoi stessi, tale collegamento deve essere effettuato a mezzo di chiodatura o di saldatura, purchè questa non interessi i giunti delle lamiere costituenti il serbatoio.

2) I diaframmi verticali di cui all'art. 14 del Regolamento non possono essere collegati direttamente al corpo cilindrico mediante saldatura per fusione. Questa, tuttavia, può essere impiegata per saldare all'interno del serbatoio

adatti profilati, cui poi si possano collegare — mediante chiodi, chiavarde od, eccezionalmente, saldature per fusione — i diaframmi stessi; in tal caso debbono essere osservate le seguenti precauzioni:

a) la saldatura dei profilati al corpo cilindrico non deve coincidere nè essere sovrapposta a quella d'unione delle varie lamiere costituenti il serbatoio;

b) la saldatura dei profilati al corpo cilindrico deve essere continua e tale da impedire ogni infiltrazione del gas trasportato nelle superfici di contatto tra profilati e corpo cilindrico;

c) i profilati devono essere lasciati in opera quando sia eventualmente necessario procedere alla rimozione dei diaframmi dal serbatoio.

XII. - *Norme transitorie*

La presente Serie di Norme integrative abroga la precedente 10ª Serie in data 10 marzo 1954 ed entra immediatamente in vigore.

E' tuttavia consentito di effettuare collaudi con la procedura prescritta con la citata 10ª Serie fino al 30 giugno 1957.

p. *Il Ministro* FIRPO

(6405)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto in data 20 ottobre 1956, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Enotria », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 dicembre 1956, si revoca il precedente provvedimento in data 20 ottobre 1956, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « Enotria », con sede in Roma.

(6516)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 dicembre 1956, il rag. Giovanni Tedde è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa di lavoro e consumo « La Popolare », con sede in Ozieri, in sostituzione del sig. Amedeo Campanelli.

(6517)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,97	624,975	624,97	624,93	624,94	624,96	624,95	624,95	624,90
$ Can.	650,75	651 —	651 —	650,625	649,85	650,84	650,375	650,875	650,75	651 —
Fr. Sv. lib.	145,85	145,84	145,85	142,82	145,75	145,84	145,82	145,84	145,84	145,83
Kr. D.	90,60	90,63	90,60	90,64	90,65	90,60	90,63	90,60	90,60	90,60
Kr. N.	88,08	88,10	88,12	88,11	88,11	88,07	88,10	88,08	88,08	88,10
Kr. Sv.	121,45	121,47	121,45	121,41	121,40	121,45	121,42	121,44	121,45	121,45
Fol.	164,80	164,85	164,92	164,99	164,85	164,82	164,96	164,82	164,82	164,80
Fr. B.	12,50	12,51	12,505	12,50	12,49	12,50	12,49875	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr.	178,55	178,55	178,53	178,51	178,50	178,52	178,51	178,51	178,51	178,55
Fr. Sv. acc.	143,35	143,42	143,36	143,44	143,40	143,40	143,44	143,40	143,40	143,40
Lst.	1755 —	1756,25	1756,875	1756,75	1756,50	1755,25	1756,625	1755,375	1756,25	1756,55
Dm. occ.	149,85	149,87	149,86	149,86	149,83	149,86	149,855	149,86	149,86	149,85
Scell. Aust.	24,10	24,15	24,14	24,16	24 —	24,13	24,145	24 —	24,12	24,14

Media dei titoli del 3 gennaio 1957

Rendita 3,50 % 1906	59,025
Id. 3,50 % 1902	57 —
Id. 5 % 1935	84,275
Redimibile 3,50 % 1934	79 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	84,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,325
Id. 5 % 1936	93,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	79,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	79 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,965
1 Dollaro canadese	650,50
1 Franco svizzero lib.	145,82
1 Corona danese	90,635
1 Corona norvegese	88,105
1 Corona svedese	121,415
1 Fiorino olandese	164,975
1 Franco belga	12,499
100 Franchi francesi	178,51
1 Franco svizzero acc.	143,44
1 Lira sterlina	1756,687
1 Marco germanico	149,857
Scell. Aust.	24,152

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione definitiva dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(Determinazione provvisoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 dell'8 agosto 1956)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 2165/69 del 15 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1956 (registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 208) è stata definitivamente determinata in L. 2.305.745,40 (lire duemilionitrecentocinquemilasettecentoquarantacinque e cent. quaranta), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Gravina (Bari) della superficie di ettari 43.94.82, costituenti la quota del « terzo residuo» concesso al nome della ditta ANGELASTRO Giuseppina e ANGELASTRO Giovanna, sorelle fu Beniamino, in virtù del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 292 del 17 dicembre 1952 (supplemento ordinario), da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.305.000 (lire duemilionitrecentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6541)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. Il sig. Domenico Giovannetti fu Daniele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montegrimano (Pesaro).
2. Il sig. Antonio Passa fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1956

Il direttore generale FORMENTINI

(6453)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Agrigento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Agrigento;

Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1956, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 marzo 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Agrigento, nell'ordine appresso indicato:

1. Frajese dott. Vittorio	punti	74,50	su 132
2. Fiorentin dott. Aldo	»	74,22	»
3. Napolino dott. Francesco	»	70,37	»
4. Macaluso dott. Bartolomeo	»	69,82	»
5. Ferrari dott. Gino	»	69,51	»
6. Chiarello Salvatore	»	67,50	»
7. Facciolo Francesco P.	»	65,50	»
8. Calabro Vincenzo	»	65 —	»
9. Mazzoni dott. Francesco	»	64,58	»
10. Federico Giuseppe	»	59,24	»
11. Troccoli Bernardino	»	56 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1956

p. *Il Ministro* BISORI

(6519)

PREFETTURA DI GROSSETO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 25522 in data 23 novembre 1956, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1955;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del segretario della Commissione dott. Walter Bianchi, trasferito ad altra sede;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Enzo Lenzetti, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del dott. Walter Bianchi trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura di Grosseto.

Grosseto, addì 18 dicembre 1956

Il Prefetto

(6525)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.